DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI E DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE

Art. 1

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento e' elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto disposta dal comma 1 non si applica alle operazioni dipendenti da contratti, conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rese nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei loro consorzi, delle unita' sanitarie locali, delle comunita' montane e degli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB), per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le relative fatture anche se a tale data il corrispettivo non e' stato pagato. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono cosi' modificate:

a) sigarette..... 56,28 per cento b)

sigari e sigaretti naturali..... 23,28 per cento c)

sigari e sigaretti altri..... 47,28 per cento d)

tabacco da fumo..... 55,28 per cento e)

tabacco da masticare..... 26,28 per cento f)

tabacco da fiuto..... 26,28 per cento

Versione in vigore dal 29 novembre 1988, non più in vigore dal 29 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile

Estremi	Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-aliquote-dell-imposta-sul-valore-aggiunto-512-1988/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it